



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

**DECRETO N. 28 del 16 settembre 2013**

**Oggetto: Profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini –  
Adempimenti Anni 2013-2014.**

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;
- VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336 Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze antagoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31;
- VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini, e successive modifiche;
- VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;
- VISTO il comma 349, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) di modifica del decreto legislativo n. 225/2003;
- VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;
- VISTA la circolare esplicativa del Direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale sulla campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini n. 5518 del 16.03.2007;
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 28

DEL 16 SETTEMBRE 2013

- lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale, e successive modifiche;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 37 del 09 dicembre 2008 su "Profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini – anno 2008-2009";
- ATTESO che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota n. DGSAF. III/22026/P-I. 8d/18 del 06.11.2008, ha esteso a 6 mesi la durata dell'immunità conferita agli animali della specie bovina dai vaccini inattivati;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale N. 2870 Dec A/4 del 17.02.2009 su "Misure urgenti contro la febbre catarrale degli ovini da sierotipo 8".
- VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 10317 del 01.06.2009 su "Blue tongue – movimentazione degli animali sensibili sul territorio nazionale";
- VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 19849 del 31.10.2012 su "Ordinativo vaccino bivalente per i sierotipi BTV1/8";
- CONSIDERATA l'epidemia di Blue tongue diffusasi a partire dal mese di ottobre 2012 nel territorio delle Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Lanusei, nonché nei Comuni di Serramanna e Villacidro, per complessivi n. 420 focolai;
- VISTA la situazione dei territori sottoposti a restrizione per febbre catarrale degli ovini di cui al Sistema informativo della Commissione Europea EUBTNET visualizzabile sul sito web DG-SANCO [http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bt\\_restrictedzones.pdf](http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bt_restrictedzones.pdf);
- VISTA la nota del Servizio Prevenzione prot. N. 0027407 del 07.11.2012, con la quale viene affidato alla ASL n. 1 di Sassari l'incarico di acquistare il vaccino spento bivalente per i sierotipi circolanti in Sardegna, BTV1, BTV2, BTV 4 E BTV8.
- VISTA la nota del Servizio Prevenzione prot. N. 0006664 del 07.03.2013 che dispone l'acquisizione del solo vaccino bivalente 1/8 per l'indisponibilità del vaccino bivalente 2/4 per la campagna vaccinale 2012/2013;
- RITENUTO necessario immunizzare per i sierotipi BTV1 e BTV8 tutto il patrimonio ovino dei territorio dove la malattia si è manifestata clinicamente;
- RITENUTO necessario immunizzare per i sierotipi BTV1 e BTV8 tutta la rimonta ovina dell'intero territorio regionale;
- RITENUTO necessario garantire la movimentazione degli animali delle specie recettive alla Blue tongue tramite la vaccinazione per i sierotipi circolanti nel territorio d'origine con i vaccini disponibili;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 28

DEL 16 SETTEMBRE 2013

- CONSIDERATO** che l'epidemia di BT si è diffusa a partire dal mese di ottobre 2012 nel territorio delle provincie di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Ogliastra e Medio Campidano, per la quale è stato accertato il ruolo principale del sierotipo BTV1, e solo in parte del sierotipo BTV4;
- CONSIDERATO** che la nuova ondata epidemica si è diffusa a partire dal mese di luglio 2013, interessando il territorio di tutte le Provincie della Regione Sardegna, con un numero accertato, al momento, di oltre 2400 focolai, finora tutti imputabili a infezione di sierotipo BTV1;
- VISTO** il DAIS n. 21 del 22 luglio 2013 recante "Profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini – anno 2013";
- VISTA** l'Unità di crisi del 7 agosto 2013, nel corso della quale è stato stabilito di modificare il DAIS n. 21/2013 predetto secondo le indicazioni del Ministero della salute e del CESME, con particolare riferimento alla nuova situazione epidemiologica, nonché agli aspetti relativi alle movimentazioni extraregionali di animali delle specie sensibili;
- TENUTO** conto che il sistema di sorveglianza sierologica ha accertato negli ultimi due anni la circolazione virale prevalentemente del sierotipo BTV 1 in tutta la Regione;
- CONSIDERATO** che alla luce della nuova situazione epidemiologica è necessario rivisitare la strategia vaccinale di cui al DAIS 21/2013;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire la movimentazione degli animali delle specie sensibili sia intraregionale che extraregionale;
- VALUTATO** il rischio di ulteriore diffusione della malattia in Sardegna anche nel 2014 in assenza di interventi specifici di profilassi e la necessità, quindi, di dover proteggere il patrimonio zootecnico regionale e le sue produzioni;
- VISTA** la nota del Ministero della Salute, prot. n. 0017113 del 06.09.2013, avente per oggetto "disposizioni per la gestione delle positività per Blue tongue e per la movimentazione dei capi sensibili sul territorio nazionale";
- CONSIDERATO** che le straordinarie condizioni meteo-climatiche del 2013 hanno determinato un'anticipazione dell'epidemia in tutta la Sardegna, impedendo di fatto una capillare e immediata campagna di vaccinazione;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 28

DEL 16 SETTEMBRE 2013

Su conforme parere del Direttore del Servizio Prevenzione e del Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

**DECRETA**

**ART. 1 Obiettivi**

1. I principali obiettivi della campagna vaccinale obbligatoria sono:
  - a) proteggere dalla forma clinica il patrimonio ovino isolano dai danni derivanti dalla circolazione del virus della febbre catarrale degli ovini presenti nel territorio;
  - b) consentire la movimentazione intraregionale ed extraregionale degli animali delle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini.

**ART. 2 Misure di profilassi indiretta: programma di vaccinazione obbligatoria – Anno 2013**

1. Sono soggetti alla vaccinazione obbligatoria tutti gli ovini di età superiore ai 3 mesi secondo lo schema vaccinale di cui all'allegato 1; il primo intervento vaccinale dovrà concludersi entro il 30 novembre 2013 e avverrà prioritariamente nelle aree esterne ai buffer di 4 Km attorno alle aziende sede di focolaio BT nel 2013 (allegato 3).

Possono altresì essere soggetti a vaccinazione tutti gli ovini di età superiore ai tre mesi presenti nelle aziende poste all'interno dei buffer dei 4 Km (allegato 3) che non sono sede di focolaio di malattia, fino ad esaurimento delle scorte vaccinali.

Per quanto attiene l'allegato 3, contenente la mappa indicante il buffer dei 4 Km, fa fede il documento elaborato costantemente dall'OEVR.
2. I Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. (Aziende Sanitarie Locali) che hanno già eseguito il primo intervento vaccinale, con il vaccino bivalente per i sierotipi BTV1 e BTV8, nelle aziende poste all'interno dei buffer dei 4 Km, devono completare il secondo intervento vaccinale come da protocollo di cui all'allegato 1.
3. Le operazioni di vaccinazione sono registrate con la modulistica di cui all'Allegato 2 "Verbale di vaccinazione" e con la scheda SBT09 di cui all'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 e successive modifiche.
4. I Servizi veterinari nel corso degli interventi vaccinali svolgono attività di educazione sanitaria illustrando le modalità di lotta all'insetto vettore di cui all'Allegato 4.
5. Gli animali delle specie recettive individuati come "sentinelle" per lo svolgimento del programma di sorveglianza sierologica nel sistema informativo nazionale Blue Tongue, sono esclusi dalla vaccinazione.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 28

DEL 16 SETTEMBRE 2013

**ART. 3                    Misure di profilassi diretta: lotta all'insetto vettore e smaltimento delle carcasse degli animali – Anno 2013.**

1. In tutte le aziende zootecniche dovranno essere messe in atto a cura degli allevatori le previste misure di lotta all'insetto vettore, e dovranno essere attuate tutte le azioni per migliorare la biosicurezza degli edifici e dei locali di ricovero degli animali, secondo quanto previsto dall'allegato 4 del presente decreto.
2. I Servizi veterinari delle AASSLL e i tecnici dell'ARA (Associazione Regionale Allevatori) svolgono attività di educazione sanitaria illustrando le modalità di lotta all'insetto vettore come sinteticamente riportato nell'allegato 4.
3. Le Province e i Comuni svolgeranno per la parte di loro competenza le attività di controllo e prevenzione finalizzate alla lotta all'insetto vettore.
4. Sono a carico dei Comuni le operazioni di smaltimento, secondo le norme vigenti, delle carcasse degli animali morti e/o abbattuti per la malattia; le spese sostenute saranno rimborsate, previo inoltro della documentazione prevista a corredo della richiesta di indennizzo.

**ART. 4                    Misure di profilassi indiretta: Programma di vaccinazione obbligatorio - Anno 2014**

1. La programmazione degli interventi di vaccinazione dovrà essere basata sulla valutazione dei dati complessivi relativi all'evento epidemico verificatosi nel 2013, e dovrà tenere conto tra gli altri dei seguenti fattori:
  - a) Vaccinazione per i sierotipi BTV 1 e BTV 8;
  - b) Vaccinazione delle rimonte ovine di tutti gli allevamenti regionali (vaccinazione e richiamo).
  - c) Richiamo di tutti gli animali vaccinati nell'anno precedente.
  - d) Vaccinazione di tutti i capi di specie sensibili di età maggiore di 3 mesi delle aziende non interessate dall'epidemia del 2013 e comunque non ancora vaccinati.
  - e) Vaccinazione obbligatoria di tutti i capi ovini, caprini e bovini da movimentare verso altri allevamenti.

**ART. 5                    Misure di profilassi diretta: Lotta all'insetto vettore e smaltimento delle carcasse degli animali – Anno 2014.**

1. In tutte le aziende zootecniche dovranno essere messe in atto a cura degli allevatori le previste misure di lotta all'insetto vettore, e dovranno essere attuate tutte le azioni per migliorare la biosicurezza degli edifici e dei locali di ricovero degli animali, secondo quanto previsto dall'allegato 4 del presente decreto.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 28

DEL 16 SETTEMBRE 2013

2. I Servizi veterinari delle AASSLL e i tecnici dell'ARA (Associazione Regionale Allevatori) svolgono attività di educazione sanitaria illustrando le modalità di lotta all'insetto vettore come sinteticamente riportato nell'allegato 4.
3. Le Province e i Comuni svolgeranno per la parte di loro competenza le attività di controllo e prevenzione finalizzate alla lotta all'insetto vettore.
4. Sono a carico dei Comuni le operazioni di smaltimento, secondo le norme vigenti, delle carcasse degli animali morti e/o abbattuti per la malattia; le spese sostenute saranno rimborsate, previo inoltro della documentazione prevista a corredo della richiesta di indennizzo.

**ART. 6 Movimentazione intraregionale degli animali**

1. Le movimentazioni all'interno delle aree sottoposte a vincolo per i sierotipi circolanti sono consentite previ accordi fra le ASL competenti, in ottemperanza con l'art. 7 del Reg. Ce n. 1266/2007.
2. Tutte le altre movimentazioni sottostanno a quanto previsto dalla nota del Ministero della Salute prot. n. 0017113 del 06.09.2013.

**ART. 7 Movimentazione extraregionale degli animali**

1. Tutte le movimentazioni extraregionali sottostanno a quanto previsto dalla nota del Ministero della Salute prot. n. 0017113 del 06.09.2013.

**ART. 8 Obblighi, adempimenti e indennizzi**

1. I proprietari o detentori degli animali recettivi debbono offrire la massima collaborazione per lo svolgimento delle operazioni di profilassi, in particolare provvedendo al contenimento degli animali.
2. I proprietari o detentori che non hanno ottemperato alle disposizioni previste nell'art. 2 e nell'art. 4 del presente DAIS, o che si sono comunque sottratti all'esecuzione dell'intero Piano di vaccinazione, non hanno diritto al riconoscimento di indennizzi per danni diretti causati dal focolaio di malattia verificatosi nel periodo 2012/2013 e per le annate successive.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 28

DEL 16 SETTEMBRE 2013

**ART. 9 Flusso Dati**

1. Il sospetto e la conferma dei focolai nonché l'aggiornamento circa le situazioni dei singoli focolai devono essere opportunamente registrati sul Sistema SIMAN.

La conferma del focolaio dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo degli esami di laboratorio (PCR-RT) esclusivamente in occasione di focolai primari, intendendo come tali i primi focolai riscontrati in un comune fino a quel momento non interessato dall'infezione. Quando in un comune è già stato confermato e individuato il sierotipo, i successivi focolai potranno essere confermati su base clinica ed epidemiologica, così come previsto dalle norme vigenti.

2. Le attività di vaccinazione devono essere inserite, a cura dei Servizi veterinari delle ASL, nel sistema informativo Bluetongue nel sito <http://www.izs.it> utilizzando, se del caso, il software specifico. I Servizi veterinari che implementano già un proprio sistema informativo (SISAR), dovranno alimentare il sistema informativo Bluetongue attraverso l'upload del file sulla base del tracciato record e con la temporalità prevista. Il Centro di Sorveglianza Epidemiologica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (CdSE), avrà cura di supportare le ASL per gli adempimenti inerenti al flusso dati Bluetongue.

**ART. 10 Abrogazioni e norme finali**

1. Per tutte le fattispecie non previste dal presente Decreto concernenti le misure sanitarie in corso di epidemia e la sorveglianza sierologica si rimanda alle norme dell'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 e successive modificazioni, del Manuale operativo e Piano di emergenza di cui al D.L.vo n° 225/2003 e sue modifiche, del Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione e successive m. e i.
2. I Direttori Generali, i Servizi veterinari delle ASL e gli allevatori, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di rispettare e di far rispettare il presente decreto.
3. Sono abrogati i Decreti dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 37 del 09 dicembre 2008 e n. 2870/DecA/4 del 17.02.2009, e il n. 21 del 22 luglio 2013 recante "Profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini – anno 2013".
4. Il presente Decreto, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito internet [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), entra immediatamente in vigore ed ha validità fino al 31 dicembre 2014.

**L'Assessore**

Simona De Francisci